



DECRETO N°18

REP.004-0000014
N°U0114584 P.G.

Bergamo, 25 novembre 2009

OGGETTO: deroga alle chiusure domenicali per le medie e grandi strutture di vendita per l'anno 2010

IL SINDACO

VISTO l'art. 5 bis della legge regionale n. 22/2000 il quale stabilisce:

al comma 5, lettera b) che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;

al comma 5, lettera d) che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, oltre alle giornate domenicali e festive dalla stessa legge indicate, possono restare aperti al pubblico in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

al comma 7 che i comuni possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino ad un massimo di ulteriori dieci giornate annue.

DATO atto che il comma 9 dell'art. 5 bis della stessa legge stabilisce che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati possono restare aperti al pubblico nelle giornate domenicali e festive con riferimento all'intero anno solare e che pertanto si rende necessario disporre la deroga per le sole medie e grandi strutture di vendita.

VISTO l'art. 6 della legge citata, il quale stabilisce che i comuni individuano tali giornate, sentite le organizzazioni di categoria.

DATO atto che in data 11 novembre sono state sentite le organizzazioni di categoria del comparto commerciale di cui all'art. 5 bis – comma 1 della legge regionale n. 22/2000.

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 5 bis della legge citata:

la giornata domenicali di apertura di cui al comma 5 lettera b) nella data del 28 novembre 2010;

le 5 giornate domenicali e/o festive di apertura di cui al comma 5 lettera d) nelle date del 10 gennaio, 28 marzo, 25 aprile, 12 settembre e 10 ottobre 2010.

ulteriori 5 giornate delle 10 consentite dal comma 7 nelle date dell' 11 aprile, 16 maggio, 31 ottobre, 14 novembre e 21 novembre 2010.

VISTO l'art. 22, comma 4. lett. f), dello statuto del Comune di Bergamo e l'art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal dirigente competente, ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto comunale,

AUTORIZZA


la deroga alle chiusure domenicali per le medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale, in aggiunta alle prime domeniche dei mesi da gennaio a novembre come stabilito dall'art. 5 bis comma 5 lettera a) e alle giornate domenicali e festive del mese di dicembre come stabilito dall'art. 5 bis comma 5 lettera c) della legge regionale citata, nei seguenti giorni:

10 gennaio, 28 marzo, 11 aprile, 25 aprile, 16 maggio, 12 settembre, 10 ottobre, 31 ottobre, 14 novembre, 21 novembre e 28 novembre 2010.

CONFERMA

così come stabilito dall'art. 5 bis, comma 11 della legge regionale 22/2000, l'obbligo di chiusura per tutte le attività di vendita nelle seguenti giornate:

- 1° gennaio
- 4 aprile (Pasqua)
- 1° maggio
- 15 agosto
- 25 dicembre pomeriggio
- 26 dicembre.



Dr. Franco Tentorio